

# FOGLIO INFORMATIVO

---

## GARANZIA

FOGLIO INFORMATIVO RELATIVO AL RILASCIO DI GARANZIE DISCIPLINATA DALLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

### SEZIONE I

#### Informazioni su Confidi Rating Italia

Denominazione: **Confidi Rating Italia**

Sede Legale: S.S. 87 KM 206 (Contrada Piane di Larino, n. 90) 86035 Larino (CB)

Tel. 0874/820140 Fax 0874/820164

E-mail: info@confidirating.it - PEC confidibiz@legalmail.it

Web: www.confidirating.it

Registro Imprese del Molise n. 91015390700 – P. IVA: 01500430705 Cod. Fiscale. :91015390700

Iscrizione all'elenco della Banca d'Italia di cui all'art. 155, comma 4 del D.Lgs n°385/93: n. 29604- R.E.A.: CB 29604

#### Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuorisede

(Da compilare a cura del dipendente/collaboratore del Confidi incaricato dell'offerta fuori sede)

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Dipendente/collaboratore del Confidi \_\_\_\_\_ - sede di \_\_\_\_\_

Mediatore Finanziario (iscritto all'Albo) n. \_\_\_\_\_

Agente in attività finanziaria (iscritto all'elenco) n. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

### SEZIONE II -Caratteristiche delle Garanzia

#### II – 1 La Garanzia Confidi Rating Italia

L'attività principale del Confidi consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta, volte a favorire il finanziamento delle imprese socie a beneficio di soggetti terzi abilitati all'erogazione di credito sotto qualsiasi forma quali istituti di credito e altri intermediari finanziatori con i quali il confidi ha stipulato apposite convenzioni.

Possono essere ammesse in qualità di soci del Confidi le imprese piccole e medie imprese e loro consorzi rispondenti ai parametri UE in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese (PMI).

La **"garanzia"** prestata dal Confidi Rating Italia è accessoria rispetto alla concessione del finanziamento da parte dell'Intermediario finanziatore. In altri termini, il finanziamento richiesto dal cliente/socio configura l'obbligazione principale, di cui il confidi garantisce l'adempimento in caso di mancato pagamento del socio e di eventuali coobbligati. Pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia; inoltre, l'efficacia della garanzia è subordinata alla sottoscrizione ad al versamento della quota di Fondo Consortile quale condizione necessaria per la procedibilità dell'istruttoria al fine del rilascio della garanzia richiesta. Prima dell'erogazione del finanziamento, il cliente/socio viene chiamato dall'Intermediario Finanziatore a impegnarsi

contrattualmente per il rimborso del finanziamento, nonché, qualora ne ricorrano i requisiti, a prestare ulteriori garanzie, quali, ad esempio: fidejussioni, pegno, ipoteca, garanzie personali.

Per l'indicazione delle caratteristiche e dei rischi tipici di tutte queste forme di impegno si fa riferimento ai Fogli Informativi prodotti dall'Intermediario Finanziatore di appoggio.

Il Cliente/Socio può altresì essere chiamato dal Confidi, a norma dello Statuto consortile, a prestare ulteriori garanzie in suo favore quali ad esempio: garanzie personali, controgaranzie autonome.

La garanzia può essere **“a prima richiesta”** o **“sussidiaria”** ed è sempre rimessa all'insindacabile valutazione del merito creditizio del richiedente da parte del Confidi. Tali caratteristiche sono attinenti alla tempistica di pagamento a beneficio dell'ente finanziatore. In entrambi i casi, qualora il socio divenga inadempiente e non sia in grado di effettuare regolarmente il rimborso del debito contratto con l'istituto finanziatore, questo potrà escutere la garanzia e il Confidi è tenuto a pagare nei tempi e nei modi disciplinati dalla convenzione pro tempore vigente.

La garanzia erogata dal Confidi è applicabile a tutte le operazioni di finanziamento, secondo la convenzione pro tempore in vigore con l'istituto erogante. La garanzia è concessa di norma, ma non necessariamente per la misura del 50% dell'importo originario di ciascuna linea di credito concessa dalla banca; percentuali di copertura del rischio maggiori possono essere concordate volta per volta. La lettera di garanzia rilasciata dal Confidi determina per ogni operazione l'esatto limite percentuale della garanzia e l'importo massimo garantito.

Il Socio autorizza irrevocabilmente il Confidi e/o gli altri Enti che dovessero intervenire in qualità di contro-garanti o co-garanti a richiedere e ottenere dalla Banca i dati in suo possesso, ivi incluse le informazioni relative alle eventuali attività di recupero, nonché copia della documentazione relativa ai finanziamenti garantiti.

Le garanzie rilasciate dal Confidi potranno essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del **Fondo Centrale di Garanzia ex Legge n. 662/96**, dalla controgaranzia del **Fondo Europeo per gli investimenti (FEI)** e dalle **controgaranzie di altri fondi pubblici**, in tal caso il cliente/socio dovrà acconsentire a fornire tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli, ivi comprese eventuali ispezioni in loco, per la gestione dei Fondi e Istituti sopracitati.

La prestazione di garanzia prevista dalla “Convenzione Antiusura” stipulata con il singolo istituto di credito è rivolta alle imprese in momentanea difficoltà finanziaria, ma con prospettive reddituali positive, alle quali sia stato preventivamente rifiutato da parte di una banca una domanda di finanziamento assistita da una garanzia preventivamente rilasciata da un Confidi. Di norma garantisce fino all'80% del finanziamento richiesto. Confidi Rating Italia è supportata da fondi ministeriali, ai sensi dell'articolo 15 legge 108/96 (recante disposizioni in materia di usura) per la finalità di prevenzione del ricorso al credito usuraio.

Nei casi sopra specificati potrebbero essere **previsti dei versamenti aggiuntivi a carico del Cliente** per la redazione di ulteriore documentazione (ad es. business plan) ovvero per la presentazione della richiesta a tali Enti, così come previsto dalle rispettive normative.

Il Confidi pagherà, nel caso di **garanzia a prima richiesta**, la somma che la banca richiederà **prima** che la stessa tenti direttamente il recupero della somma dal socio, o nel caso di **garanzia sussidiaria**, pagherà la somma che la banca richiederà **dopo** che la stessa ha tentato direttamente il recupero della somma dal socio.

Banca e Confidi Rating Italia si scambiano informazioni sull'andamento della linea di credito garantita dal Confidi Rating Italia. E' espresso onere / obbligo del Socio quello di tenere sempre informato il proprio garante Confidi Rating Italia di tutti gli eventi che sono in grado di pregiudicare la propria capacità di rimborsare il debito ovvero che sono in grado di chiamare in causa la responsabilità del Confidi Rating Italia mediante l'escussione della garanzia.

**Il socio e gli eventuali coobbligati dovranno rimborsare al Confidi, senza ritardo e a semplice richiesta con un preavviso anche di un solo giorno, la somma che il Confidi ha pagato alla banca comprensiva di capitali, interessi di mora e di tutte le spese documentate sostenute per il recupero del credito medesimo secondo le modalità contenute nelle successive “principali condizioni economiche”.**

Fermo restando l'obbligo del rimborso del Socio al Confidi Rating Italia, in caso di mancato o ritardato rimborso, il Socio può anche essere escluso dalla compagine sociale. L'eventuale inadempimento del Socio verso il Confidi Rating Italia può essere motivo di revoca della garanzia o di altre garanzie al medesimo rilasciate e le conseguenze di tale decisione non possono essere addebitate al Confidi Rating Italia.

## II – 2 Validità della concessione della garanzia.

La garanzia del Confidi Rating Italia ha validità di 3 mesi a decorrere dalla data di approvazione della concessione della garanzia, eventualmente prorogabile per altri 3 mesi su richiesta dell'impresa e debitamente motivata. Decorso il termine massimo dei 6 mesi la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace, come non prestata.

## II – 3 La Controgaranzia Confidi Rating Italia

L'attività del Confidi Rating Italia consiste anche nel rilascio di controgaranzie a Banche e Intermediari Finanziari, a ciò convenzionati, che a loro volta rilascino garanzie finalizzate all'ottenimento di credito in favore delle imprese socie.

## SEZIONE III – Attività connesse e strumentali alla Garanzia

Il Confidi Rating Italia, in virtù di apposite convenzioni, può offrire ai propri soci assistenza per l'ottenimento della garanzia di terzi Intermediari finanziari finalizzata all'ottenimento in loro favore di finanziamenti. Il Confidi può altresì offrire ai propri soci servizi e finanziamenti di terzi Intermediari Finanziari convenzionati.

Il referente del Confidi illustra in modo compiuto e dettagliato i servizi ed i relativi eventuali costi. Ogni informazione aggiuntiva è reperibile sui siti web degli Intermediari Finanziari convenzionati.

## SEZIONE IV - Principali condizioni economiche

A carico del cliente non sussiste alcun obbligo di riconoscere e corrispondere qualsivoglia tipo di compenso a favore di terzi che lo abbiano posto in relazione con il Confidi o che abbiano in qualche modo procurato e/o agevolato tale relazione.

### IV – 1 Quota di Fondo Consortile

Per accedere ai servizi di garanzia è necessario associarsi al Confidi.

La domanda di ammissione prevede il versamento **una tantum** di una quota di Fondo Consortile di € 250,00. In caso di esclusione o recesso, a norma dell'art. 2609 del c.c., tale quota non sarà rimborsata. Il versamento del valore della quota di Fondo consortile sottoscritta dovrà essere effettuato mediante bonifico all'atto dell'erogazione della/e linea/e di credito attraverso l'addebito diretto da parte dell'istituto di credito, a ciò espressamente autorizzato, del conto corrente del Socio. Alternativamente il pagamento potrà essere effettuato, sempre ad erogazione del credito, tramite assegno bancario o con bonifico bancario a cura del Socio.

La Quota di Fondo Consortile dovuta dal Socio indicata al punto precedente non è da considerarsi tra gli oneri imputabili ai servizi erogati dal Confidi Rating Italia, essa costituisce ad ogni effetto una immobilizzazione e determina elemento fondamentale, imprescindibile e giuridicamente necessario perché l'impresa possa essere ammessa a far parte della compagine sociale del Confidi Rating Italia e come tale ammissibile ai servizi da questi erogati unicamente a favore delle imprese socie

### IV – 2 Principali condizioni economiche per il rilascio della garanzia

#### A) COMMISSIONE PER GARANZIE CONFIDI RATING ITALIA RILASCIATE A VALERE SULLA CONTROGARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI EX LG. 662/96, ART. 2, CO. 100, LETT. A)

La presente Sotto Sezione IV-2 lett. A) si applica a tutte le garanzie emesse dal Confidi che beneficiano della controgaranzia/riassicurazione del Fondo di Garanzia per le PMI ex Lg. 662/96 (di seguito "FdG"), *di norma preferita rispetto ad un'operatività senza controgaranzia*, con esclusione delle seguenti categorie di operazioni così classificate ai sensi delle Disposizioni Operative del Fondo:

- Operazioni di microcredito
- Start up e Start up innovative
- Operazioni finanziarie a rischio tripartito

- Operazioni finanziarie di importo ridotto a favore di imprese con *Probabilità di Inadempimento* (come sotto definita) superiore al 9,43%.

Alle sopraelencate categorie di operazioni si applica, pertanto, la successiva Sotto Sezione IV-2 lett. B).

#### La Commissione di Garanzia

È corrisposta a copertura di vari costi quali: i costi di prima lavorazione e pre-istruttoria della richiesta di adesione e/o concessione della garanzia, i costi riguardanti l'analisi delle richieste di concessione di garanzie sui singoli finanziamenti (costi di istruttoria) e, gli ulteriori costi operativi legati alla gestione della Garanzia e della controgaranzia/riassicurazione. La Commissione racchiude inoltre il corrispettivo per la copertura del rischio di inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione dallo stesso assunta.

La Commissione viene richiesta una tantum, pagata anticipatamente per singolo affidamento e trattenuta dalla banca all'atto dell'erogazione della/e linea/e di credito attraverso l'addebito diretto da parte dell'istituto di credito, a ciò espressamente autorizzato, dal conto corrente del Socio. Alternativamente i pagamenti potranno essere effettuati tramite assegno bancario o con bonifico bancario a cura del Socio.

La commissione di garanzia è calcolata in rapporto alla *Probabilità di Inadempimento* dell'impresa richiedente determinata ai sensi del modello di valutazione di cui alla Parte IX "Modelli di valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari finali", Paragrafo A delle Disposizioni Operative del FdG.

La commissione di garanzia è determinata aggiungendo alla Quota Minima di € 450,00 una Quota Variabile ottenuta moltiplicando le aliquote percentuali indicate nella Tabella 1 per il valore nominale della garanzia Confidi al netto della riassicurazione del FdG (Rischio netto Confidi) e per anno di durata dell'operazione.

**Tabella 1**

CLASSE DI VALUTAZIONE	FASCIA DI VALUTAZIONE	PROBABILITÀ DI INADEMPIMENTO	ALIQUOTA COMMISSIONE DI GARANZIA
1	1 "Rischio Molto Basso"	0,12	2%
2	2 "Rischio Basso"	0,33	3%
3		0,67	4%
4		1,02	5%
5	3 "Rischio Medio"	1,61	5,50%
6		2,87	6%
7		3,62	6,50%
8	4 "Rischio Rilevante"	5,18	8%
9		8,45	8,50%
10		9,43	9%

Nei casi in cui l'operazione finanziaria garantita è a fronte di **investimenti** e con durata superiore ai 5 anni, le aliquote della commissione di garanzia vengono dimezzate per il 6° e 7° anno e azzerate per gli anni successivi.

Qualora il Cliente decida di non perfezionare l'operazione finanziaria garantita, successivamente alla delibera di ammissione da parte del FdG, lo stesso sarà tenuto a versare una commissione di importo pari a euro 300,00 (trecento) per ciascuna forma tecnica non perfezionata.

In tutti i casi non commentati si prega di rivolgersi agli uffici del Confidi per la formulazione di un preventivo di spesa.

La *Commissione di Garanzia* non è in alcun caso rimborsabile.

## Esempio Pratico

**Finanziamento chirografario** (non a fronte di investimenti) di **€ 50.000,00** a **60 mesi** con Garanzia Confidi al 70% concesso in favore di un nuovo Socio con Probabilità di Inadempimento pari a 2,87 ("Rischio Medio", Classe di valutazione: 6).

**Tabella 2 – Finanziamento chirografario di euro 50 ml a 60 mesi**

VOCE DI COSTO		IMPORTO
Quota di Fondo Consortile		€ 250,00
Commissione di Garanzia (C+D)		€ 2.550,00
A. Valore Nominale Garanzia Confidi (70%)	€ 35.000,00	
B. Valore Riassicurazione FdG (56%)	€ 28.000,00	
Rischio Netto Confidi (A-B)	€ 7.000,00	
C. Quota minima Commissione di Garanzia	€ 450,00	
D. Quota Variabile Commissione di Garanzia (Rischio Netto Confidi x Aliquota x Durata) = (€ 7.000,00 x 6%x5 anni)	€ 2.100,00	
<b>TOTALE</b>		<b>€ 2.800,00</b>

La Quota di Fondo Consortile, la commissione di garanzia sono trattenuti dalla banca contestualmente all'erogazione del finanziamento e da questi bonificate sul conto del Confidi.

**B) COMMISSIONE PER GARANZIE CONFIDI RATING ITALIA NON ASSISTITE DA RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA DEL FDG (OVVERO PER CATEGORIE PARTICOLARI DI OPERAZIONI FINANZIARIE IN RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA DEL FDG)**

La presente Sotto Sezione IV-2 lett. B) si applica a:

- 1) Le garanzie emesse dal Confidi che NON beneficiano della controgaranzia/riassicurazione del *Fondo di Garanzia per le PMI* ex Lg. 662/96 (di seguito "FdG")
- 2) Le garanzie emesse dal Confidi in riassicurazione/controgaranzia del FdG a fronte delle seguenti categorie particolari di operazioni così classificate ai sensi delle *Disposizioni Operative* del Fondo:
  - Operazioni di microcredito
  - Start up e Start up innovative
  - Operazioni finanziarie a rischio tripartito
  - Operazioni finanziarie di importo ridotto a favore di imprese con *Probabilità di Inadempimento* superiore al 9,43%.

**La Commissione di Garanzia**

È corrisposta a copertura di vari costi quali: i costi di prima lavorazione e pre-istruttoria della richiesta di adesione e/o concessione della garanzia, i costi riguardanti l'analisi delle richieste di concessione di garanzie sui singoli finanziamenti (costi di istruttoria) e, gli ulteriori costi operativi legati alla gestione della Garanzia e della controgaranzia/riassicurazione ove ricorre. La Commissione racchiude inoltre il corrispettivo per la copertura del rischio di inadempimento, da parte del Cliente, dell'obbligazione dallo stesso assunta.

La Commissione viene richiesta una tantum, pagata anticipatamente per singolo affidamento e trattenuta dalla banca all'atto dell'erogazione della/e linea/e di credito attraverso l'addebito diretto da parte dell'istituto di credito, a ciò espressamente autorizzato, dal conto corrente del Socio. Alternativamente i pagamenti potranno essere effettuati tramite assegno bancario o con bonifico bancario a cura del Socio.

La Commissione di Garanzia è calcolata, nel suo importo massimo, applicando all'importo del finanziamento garantito l'aliquota percentuale annua indicata nella Tabella 3, per il numero di anni di durata della garanzia, fino ad un massimo determinato con l'applicazione della corrispondente aliquota massima.

Tali aliquote sono stabilite in funzione della forma tecnica dell'operazione richiesta.

Fermo restando l'importo massimo dovuto, calcolato come sopra specificato, il Confidi si riserva la possibilità di applicare una scontistica determinata a suo insindacabile giudizio.

**Tabella 3**

TIPOLOGIA OPERAZIONE FINANZIARIA	ALIQUOTA MASSIMA ANNUA COMMISSIONE DI GARANZIA	ALIQUOTA MASSIMA COMMISSIONE DI GARANZIA
Fidi a breve termine	max 6,90%	---
Finanziamenti a medio lungo termine	max 5,00%	max 22,00%
Mutui ipotecari per investimenti o liquidità	max 2,5%	max 11,00%

In tutti i casi non commentati si prega di rivolgersi agli uffici del Confidi per la formulazione di un preventivo di spesa.

La commissione non è in alcun caso rimborsabile.

**Deposito cauzionale (eventuale)**

Al Socio potrà essere richiesto un deposito cauzionale proporzionale all'ammontare della garanzia rilasciata, in dipendenza di particolari condizioni di rischio, determinabile in sede di delibera della garanzia, da corrispondere al Confidi al momento dell'erogazione del finanziamento. Le somme versate a titolo di deposito cauzionale resteranno vincolate fino alla liberazione totale di ogni obbligazione, in essere o eventuale, anche per esborsi a titolo di spese di qualsiasi genere, in dipendenza della garanzia versata. Le cauzioni saranno definitivamente trattenute, e pertanto rinunciata dal Cliente ad ogni effetto di legge, in caso di inadempimento del Cliente. Il deposito verrà restituito alla scadenza prefissata, al netto di tutti i costi, oneri e spese eventualmente sostenuti in dipendenza della garanzia rilasciata. Il cliente riconosce al Confidi che tale deposito avrà pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia personale o reale rilasciata, con rinuncia preventiva a qualunque eccezione.

La commissione di garanzia e l'eventuale deposito cauzionale sono trattenuti dalla banca contestualmente all'erogazione del finanziamento e da questi bonificate sul conto del Confidi.

**C) ALTRE TIPOLOGIE DI CONDIZIONI ECONOMICHE**

- 1) **Ripianificazione di posizioni e moratorie entrambe da accordi privati:** percentuale di spesa di istruttoria oltre alla percentuale di commissione di garanzia vigenti, le cui misure sono indicate nelle rispettive tabelle 2) e 3) sopra riportate, da moltiplicare per la quota di garanzia residua e per il periodo tra la vecchia scadenza e la nuova scadenza prevista.
- 2) **Ripianificazioni e moratorie da accordo ABI – MEF (ex accordo per il credito 2013):** percentuale di spesa di istruttoria oltre alla percentuale della commissione di garanzia applicata all'origine del finanziamento moltiplicata per il periodo di sospensione/allungamento e per la garanzia residua.
- 3) **Accolli o altre operazioni di trasferimento di garanzia:** Diritti di Segreteria pratica pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento garantito con un minimo di € 250,00.
- 4) **Ristrutturazioni ex legge fallimentare e ripianificazioni di posizioni in sofferenza:** costi da valutare caso per caso e comunque non superiori alle percentuali indicate nella tabella sopra riportata per tipologia di prodotto.
- 5) **Interessi di mora:** sono determinati con riferimento all'ammontare del finanziamento rimborsato agli intermediari finanziari dal confidi, ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dal cliente da parte del confidi ed in base al tasso legale tempo per tempo vigente come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$6) \text{ interessi di mora} = \frac{\text{capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- 7) **Spese di recupero dei crediti per cassa:** le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziarie, etc.) eventualmente sostenute dal confidi per il recupero dei crediti per cassa derivanti dall'escussione delle garanzie rilasciate dal confidi stesso da parte degli intermediari finanziari nel caso di inadempimento dei clienti debitori vanno integralmente rimborsati al Confidi stesso.
- 8) **Spese per altre attività connesse e strumentali alla garanzia:** Per la fruizione dei servizi di assistenza del Confidi finalizzati all'ottenimento della garanzia e/o dei servizi e/o dei finanziamenti di terzi Intermediari finanziari, ai soci/aspiranti soci saranno proposti i seguenti costi:
- Quota di Fondo Consortile (solo per nuovi soci): € 250,00;
  - Diritti di Segreteria (\*\*): 1% del finanziamento erogato o del costo del servizio;

La quota di Fondo Consortile deve essere versata all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione. Essa è versata a titolo definitivo e non può essere restituita.

(\*\*) I Diritti di Segreteria debbono essere versati all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza per l'ottenimento della garanzia e/o dei servizi e/o finanziamenti di terzi Intermediari Finanziari.

In caso di rinuncia i Diritti di Segreteria anticipati all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza non sono restituiti.

In caso di mancato rilascio della garanzia, e/o di mancata concessione del finanziamento e/o mancata prestazione del servizio, i diritti di segreteria anticipati all'atto della sottoscrizione dell'istanza di assistenza saranno restituite limitatamente al 50% dell'importo versato.

I costi per la concessione della garanzia e/o dei servizi e/o dei finanziamenti da parte di terzi Intermediari Finanziari saranno illustrati ai soci/aspiranti soci da parte del personale del Confidi Rating Italia in conformità con quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza ed in base a quanto pubblicato sui rispettivi siti internet dei terzi Intermediari Finanziari.

#### **D) COSTI PER LA PRESTAZIONE DI GARANZIE NELL'INTERESSE IN FAVORE DI SIMEST**

I costi a carico del Socio/aspirante Socio per il rilascio della garanzia in favore di SIMEST, sono calcolati in percentuale sul valore del finanziamento concesso nella misura massima indicata nella successiva tabella. Tali costi sono quantificati solo a conclusione dell'attività istruttoria.

**Tabella 4**

VOCI DI COSTO	PERCENTUALE MASSIMA DA CALCOLARE SUL VALORE DEL FINANZIAMENTO
Quota di adesione	Max 4%
Spese di istruttoria	Max 0,4%
Diritti di Segreteria	Max 0,4%
Commissione di Garanzia	Max 4%
Deposito cauzionale	Max 18%

Gli importi quantificati a seguito di attività istruttoria – riprodotti nel Documento di Sintesi – dovranno essere versati, mediante bonifico bancario, contestualmente all'erogazione della linea di credito accordata, ovvero versati con Assegno Bancario direttamente nelle mani del Confidi Rating Italia.

All'atto della presentazione della richiesta dovrà essere, in ogni caso, versato dall'impresa al Confidi Rating Italia un acconto sulle spese di istruttoria nella misura minima di € 180,00 fermo restando il pagamento del saldo all'erogazione della linea di credito in virtù di quanto quantificato dal Consorzio al termine dell'attività istruttoria.

## SEZIONE V - Altre condizioni contrattuali che regolano l'operazione di garanzia

**Recesso:** il cliente/socio ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, la quota versata a titolo di Fondo Consortile ai sensi dell'art.2609 del c.c. non sarà rimborsata. In caso di recesso o di perdita di efficacia della garanzia per estinzione anticipata del finanziamento garantito non è previsto alcun rimborso degli importi pagati per spese di istruttoria, Diritti di Segreteria e commissioni. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC all'indirizzo del confidi.

**Tempi massimi per la chiusura del rapporto di garanzia:** l'intervento del confidi in garanzia del cliente/socio si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata dallo stesso Confidi oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio da parte degli intermediari finanziari garantiti. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione delle garanzie rilasciate dal Confidi da parte degli intermediari finanziari, il rapporto si chiude trasformandosi in un credito per cassa del Confidi nei confronti del cliente/socio.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto di credito per cassa:** il credito per cassa del Confidi sorge a seguito della escussione della garanzia e si estingue una volta che tale credito sia integralmente rimborsato dal cliente/socio unitamente agli interessi di mora e alle altre spese di recupero.

**Tempi massimi di rimborso del deposito cauzionale:** Il socio non ha diritto alla liquidazione delle proprie quote di partecipazione al Fondo Consortile. Egli non ha diritto, altresì, alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale prima di aver completamente estinto il proprio debito nei confronti del Confidi.

Una volta estinto il debito nei confronti del Confidi, il cliente può chiedere la restituzione del deposito cauzionale eventualmente versato a condizione che **l'intermediario erogante il finanziamento garantito produca specifica liberatoria al Confidi ove attesti di non aver più nulla a pretendere nei suoi confronti per posizioni riconducibili al medesimo cliente.**

**Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie:** Il Socio può presentare reclamo all'Ufficio Reclami/Funzione competente del Confidi, per lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) a [confidibiz@legalmail.it](mailto:confidibiz@legalmail.it) indirizzata a: "Funzione Gestione Reclami – Confidi Rating Italia – C.da Piane di Larino, 90 – 86035 Larino (CB)". L'Ufficio/Funzione competente deve rispondere entro 30 giorni dalla data di presentazione del reclamo. La procedura è gratuita salvo le spese relative della corrispondenza.

Se il Confidi accoglie il reclamo ne dà comunicazione al cliente indicando i tempi tecnici e le modalità con cui si impegna a risolvere la controversia; in caso di rigetto ne dà comunicazione al cliente indicando dettagliatamente i motivi del mancato accoglimento dello stesso.

Se non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere al giudizio Arbitrale (di cui all'art. 22 dello Statuto consortile), il Socio può rivolgersi all'*Arbitro Bancario Finanziario* (ABF)<sup>1</sup>. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi<sup>2</sup>. Il Confidi mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF.

Ogni controversia originata dalla interpretazione e/o dalla esecuzione dallo Statuto sociale e non risolta tramite amichevole composizione tra le parti, sarà sottoposta, a richiesta di una delle parti, alla decisione di un Collegio Arbitrale, ai sensi degli articoli 806 e seguenti del c.p.c. Il Collegio Arbitrale avrà sede in Larino (CB) e deciderà secondo diritto. Il Collegio arbitrale sarà composto di tre arbitri, due dei quali saranno nominati, rispettivamente, da ciascuna delle parti in contestazione ed il terzo di comune accordo dai primi due Arbitri o, in mancanza di tale accordo, entro 30 (trenta) giorni dalla loro nomina, dal Presidente del Tribunale di Larino (CB).

---

<sup>1</sup> Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 18 giugno 2009 recante le *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*.

<sup>2</sup> Il ricorso deve essere redatto sulla base del modulo indicato dall'Arbitro Bancario e Finanziario e sottoscritto dal Socio, deve essere inviato alla segreteria tecnica del collegio competente territorialmente ovvero presentato presso le filiali della Banca d'Italia aperte al pubblico, entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo. Il Socio riceverà comunicazione della decisione del collegio entro 30 giorni dalla relativa pronuncia.



Nel caso in cui una parte non provveda a nominare il proprio Arbitro entro trenta giorni dalla notizia della nomina dell'Arbitro fatta dall'altra parte e comunicata tramite lettera raccomandata A.R., il Presidente del Tribunale di Larino (CB) nominerà l'Arbitro per la parte che non vi avrà provveduto.

Il Presidente del Tribunale di Larino provvederà a sostituire:

1. Il terzo arbitro, qualora questi lasci vacante la sua carica e non ne sia nominato uno dagli altri due Arbitri entro 30 (trenta) giorni;
2. L'arbitro nominato da ognuna delle due parti, qualora questi lasci vacante la sua carica e la parte interessata non proceda a nominare un nuovo Arbitro entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di comunicazione in tal senso dall'altra parte.

#### **Definizione dei termini utilizzati nel presente foglio informativo**

**Accollo:** assunzione del debito da parte di altro soggetto.

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito da Banca d'Italia.

**Banche e altri intermediari:** le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno sottoscritto le apposite convenzioni con il Confidi in relazione a ciascuna tipologia di prodotto e che hanno erogato un finanziamento a favore del cliente garantito dal Confidi.

**Ciente Socio:** impresa che sulla base delle caratteristiche dettate dall'art. 5 dello Statuto Consortile può entrare nella compagine consortile di Confidi Rating Italia.

**Commissioni:** importo pagato dal socio per l'attivazione della garanzia calcolato in percentuale sull'importo della garanzia rilasciata dal Confidi alla banca e agli altri intermediari finanziatori.

**Confidi:** i consorzi e le società che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi a favore delle Micro, Piccole e Medie Imprese volte a favorirne il finanziamento da parte di banche e altri intermediari finanziari.

**Coobbligato:** uno o più soggetti che rilasciano fidejussioni o altra garanzia, alla banca o all'intermediario finanziatore a favore del cliente/socio.

**Credito di firma:** è una operazione finanziaria con cui un soggetto si impegna ad assumere o garantire l'obbligazione di un terzo soggetto.

**Debitore principale:** il soggetto in capo al quale sussiste l'obbligo di rimborsare l'obbligazione.

**Fondo Centrale di Garanzia:** indica il Fondo di Garanzia pubblico a favore delle piccole e medie imprese.

**Garanzia prestata dal confidi:** è l'obbligazione che assume il Confidi verso una banca o altro intermediario finanziario per garantire il rimborso del finanziamento concesso.

**Garanzia residua:** è la quota del debito rimanente che garantisce il confidi.

**Moratoria:** indica la sospensione del pagamento di una obbligazione e la proroga della relativa scadenza.

**Offerta fuori sede:** per offerta fuori sede si intende la promozione, il collocamento e la conclusione di contratti relativi ad operazioni o servizi in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze del confidi o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento, realizzata attraverso propri dipendenti o collaboratori.

**Soci del confidi:** le imprese e le società che possiedono quote di fondo consortile.

**Diritti di Segreteria:** i Diritti di Segreteria sono costi che il confidi chiede al cliente/socio a copertura dei costi di prima lavorazione e pre-istruttoria della richiesta di adesione e/o concessione della garanzia.

**Spese di istruttoria:** le spese di istruttoria sono costi che il confidi chiede al cliente/socio per poter coprire tutte le spese connesse alla istruttoria della richiesta della garanzia ed i costi operativi di gestione.

**Una tantum:** una sola volta.

#### **ACCETTAZIONE DI CONSEGNA**

Foglio consegnato a:
Cliente _____
nella persona di _____
timbro e firma per ricevuta _____
Data _____